

*Diritto del Lavoro - Previdenza Ordinaria - Previdenza Militare
Patrocinante dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti*

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ricorso per la riassunzione del processo interrotto Ex art. 303 c.p.c. Mobilità docenti (L. 107/2015 - O.M. 241/16 - CCNI 8.4.16)

Il sottoscritto **Avv. Massimo Taffuri** (C.F. **TFF MSM 75D 14B 963M**), in qualità di procuratore della docente **TAMBURRINO Antonietta**, nata il 03/02/1973 a Caserta (C.F. **TMB NNT 73B 43B 715L**), che la rappresenta e difende giusta procura, in calce al presente ricorso, *il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente numero di Fax: 0823642309, nonché al seguente indirizzo e-mail: avv.taffuri@gmail.com, PEC: massimo.taffuri@avvocatismcv.it ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c.* ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Taffuri, in Vairano Scalo, alla via Leonardo da Vinci, nr. 15,

PREMETTE

- Che tra la docente/Ricorrente ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., dom.to *ex lege* per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, alla via Diaz nr. 1 (Resistente), nonché i docenti indicati nell'atto riassunto, pendeva innanzi il Tribunale di Napoli, la causa di Lavoro recante nr. R.G. 24926/2016, avente ad oggetto la rimozione degli effetti discriminatori operati dalla procedura di mobilità;
- che all'udienza del 4 gennaio 2017, veniva discussa la causa in riferimento alla competenza territoriale e il G.L. si riservava;
- il Tribunale di Napoli, G.L. Dr.ssa Simona D'Auria con provvedimento del 17.1.2017, sciolta la riserva, dichiarava l'incompetenza per territorio, essendo tale competenza attribuita al Tribunale di Mantova;
- si provvede alla riassunzione dell'atto, il cui contenuto è quello di seguito pedissequamente sotto riportato, ivi allegando verbali di causa ed il provvedimento di incompetenza territoriale:

“
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro

RICORSO

ex art. 414 c.p.c. e

contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
e **notifica ex art. 151 c.p.c. (in deroga al 150 c.p.c.)**

PER

La prof.ssa **TAMBURRINO Antonietta**, nata il 03.02.1973 a Capua (CE) (C.F. **TMB NNT 73B 43B 715L**), residente in Bellona (CE), assistita, difesa e rappresentata dall'**Avv. Massimo Taffuri** (C.F. **TFF MSM 75D 14B 963M**), presso il cui studio elegge domicilio, sito in Vairano Scalo, alla via Leonardo da Vinci, nr. 15, giusta procura rilasciata in calce al presente atto. *Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax: 0823/642309 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica: massimo-taffuri@virgilio.it; P.E.C. massimo.taffuri@avvocatismcv.it, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c.*

-Ricorrente-

CONTRO:

1) **M.I.U.R., MINISTERO dell'ISTRUZIONE**, dell'**UNIVERSITÀ** e della **RICERCA**, in persona del Ministro p.t., dom.to *ex lege* per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, alla via Diaz nr. 1; 2) **ADAMO ANNALISA**; 3) **MONTELLA ANTONELLA**; 4) **MAISTO TERESA**; 5) **NUZZI MARIA**; 6) **ALBERTINI ALESSANDRA**; 7) **AVALLONE ANTONIETTA**; 8) **OPEROSO NICOLINA**; 9) **PISAPIA ANTONELLA**; 10) **CHIARIELLO ROSA**; 11) **D'ANGELI MARIA ISABELLA**; 12) **D CAMILLO ANNUNZIATA**; 13) **DE CARLUCCIO LUANA**.

-Resistenti-

FATTO

Storia curriculare

La Prof.ssa **Tamburrino**, docente di Scuola Primaria su Posto Sostegno EH, possiede un trascorso lavorativo nelle scuole statali impegnativo e ricco di esperienze professionali.



Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica nel 1991 e quello magistrale nell'anno 1991/1992, partecipò, superandolo, il concorso del 2000 per la scuola dell'infanzia.

La Ricorrente conseguì il 26.11.2001 titolo di specializzazione polivalente sul sostegno, presso l'Università di Macerata; corso di perfezionamento/master in apprendimento e valutazione nei processi formativi conseguiti il 28.03.2002, durata 1500 ore, CFU 60, con esame finale presso l'Università Pegaso di Napoli; corso di perfezionamento/master in Apprendimento metodologie didattiche conseguito il 05.06.2008, durata 1500 ore, CFU 60, con esame finale presso l'Università Pegaso di Napoli; corso di perfezionamento/master in Didattica innovativa per l'apprendimento conseguito il 12.03.2016, 500 ore, CFU 20, con esame finale presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento; la Ricorrente conseguì l'abilitazione per la Scuola Primaria presso l'Università Suor Orsola Benincasa con DM n. 21 del 09.02.2005 con inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento di Napoli, con punteggio 168, da ultimo aggiornamento; ha sempre svolto attività di docente presso scuole statali su posto di sostegno (il cui elenco costituisce parte integrante del presente ricorso).

Dunque, la posizione curricolare della Prof.ssa è tanto corposa da garantire una professionalità e competenza di gran lunga superiore ai neo-assunti, i quali l'hanno surclassata per essere stati inseriti (semplicemente) nella GM del 2012, nonostante la Ricorrente fu vincitrice di simile concorso molti anni prima (optando, però, negli anni, l'inserimento nella GAE).

L'inizio dell'attività scolastica da insegnante ebbe inizio nell'a.s. 2001/2002, per poi giungere ininterrottamente fino all'immissione in ruolo nell'a.s. 2015/2016, a seguire quello caratterizzato dalla Mobilità.

Dunque l'insegnante vinse il concorso dell'anno 2000, ottenendo l'abilitazione circa 18 anni prima dei docenti del concorso 2012, i quali, questi ultimi, in sede di Mobilità a.s. 16/17 hanno avuto una strana e particolare benedizione dal MIUR.

Si allega al presente ricorso l'intero curriculum vitae, che costituisce parte integrante dello stesso, vista la lunga elencazione dell'esperienza lavorativa, unitamente alla domanda di Mobilità con gli Ambiti preferiti, nonché l'elencazione degli stessi, giusta pubblicazione del MIUR (fonte http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/normativa.shtml).

Immissione in ruolo e mobilità

Nell'agosto 2015 la docente inoltrava al MIUR, domanda di assunzione in base al Piano Straordinario, ex Legge n. 107/2015, art. 1⁹⁶ lett. b) e 98- lett.b), corrispondente alla Fase "B" (scuola Primaria su Sostegno), per l'anno scolastico 2015/2016.

Venne destinata per l'anno di prova nell'Ambito Territoriale di Modena, con decorrenza giuridica 1/09/2015 (a.s. 15/16), per scuola Primaria su Sostegno, la cui stipula, tenendo conto dell'intercorrente rapporto a tempo determinato, presso l'I.C. - Don Giustino Russolillo di Napoli (tenuto in piedi per l'optato "differimento"), prevedeva una decorrenza giuridica al 01.09.2015 ed una economica al 01.07.2016.

La Ricorrente presentava domanda di Mobilità, ex art. 1¹⁰⁸, legge 107, ivi dichiarando il servizio di pre-ruolo statale dal 2001 fino al 30.06.2016 (con incarico annuale a decorrere dall'a.s. 2006/2007 al 2015/2016 = 10 anni di pre-ruolo statale), riconoscendogli l'USP di Modena, un totale di **63 punti + 6** per ricongiungimento ai figli (i 63 punti verrebbero computati sommando il punteggio attribuito dall'USR 36 punti da anzianità [9*3] + 27 per il sostegno; venne commesso un errore di calcolo, in quanto gli anni di pre-ruolo statale furono 10, anziché, 9, derivante un punteggio pari a 39 e non 36, per un totale di **66 punti + 6**); veniva inserita la dichiarata disponibilità di lavorare presso **scuole speciali**; venivano espresse nelle prime 27 preferenze gli Ambiti campani, avente identificazione numericamente ed in ordine progressivo con **0018**, 0019, 0017, 0012, 0013, 0014, 0004, 0005, 0001, 0002, 0007, 0008, 0010, 0011, 0009, 0003, 0006, 0015, 0016, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027; Ambito Lazio 0017, 0018, 0019, 0020 [...], Ambito Lazio 0021, 0022, 0023, 0024, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016; le province indicate furono solo campane.

In sede di assegnazione, attuata in Fase "C" (art. 6, CCNI 8.4.2016), venne destinata nella regione **Lombardia, Mantova, Ambito 0019**, presso la scuola San Giorgio, Primaria su Sostegno (giusta notifica del 29.07.2016), prestando servizio a partire dall'anno scolastico 1° settembre 2016; la docente inoltrava istanza di conciliazione, rinnovando la preferenza negli Ambiti campani ed evidenziando le criticità del sistema per aver favorito docenti con punteggio inferiore; non venne mai convocata, né risultava nell'elenco degli esclusi; constatava, infatti, dal bollettino nazionale delle conciliazioni, che **docenti con punteggi inferiori**, della stessa classe di concorso e tipologia di posto (primaria, sostegno EH), e stessa Fase di trasferimento (Fase C), ottennero, invece, assegnazioni in Ambiti campani oltre che laziali.

In data 21.09.2016 veniva impugnato il trasferimento, con riserva di agire giudizialmente per il giusto riconoscimento dell'Ambito preferito.

La docente ha proposto ricorso al TAR Lazio avverso l'O.M. n. 241/16, che, come è noto, con alcune pronunce cautelari, ne ha anche sospeso l'efficacia, e che ha, comunque.

In ogni caso resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che l'art. 63¹, D. Lgs. n. 165/01, prevede che "sono devolute al G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. di cui all'art. 1² [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi".

DIRITTO

A) PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE

Premessa

La **Legge n. 107** (cd. "Buona Scuola") ha introdotto un doppio piano di intervento straordinario per la docenza di ogni ordine e grado; l'uno di carattere assunzionale, l'altro per la **mobilità**, entrambi divisi per fasi.

Il piano assunzionale, riguardante l'anno scolastico 2015/2016, è stato contrassegnato dal numero "**Zero**" e dalle lettere "**A**", "**B**" e "**C**", con attingimento dalle GM (graduatorie per titoli e merito, concorso ante-2012 e quello pubblicato nel 2012) e dalle GAE (graduatorie ad esaurimento), mentre la mobilità, è stata scandita dalle Fasi **A**, **B**, **C**, e **D**.

Il Legislatore ha puntato all'azzeramento delle GAE e delle GM, assumendo un numero straordinario di docenti, da collocare in mobilità, a partire dall'a.s. 16/17, secondo l'**organico "dell'autonomia"** (concetto introdotto con la legge n. 107), inteso come quello complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e di potenziamento, **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche**, come emergenti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), predisposto ai sensi dell'art.1¹⁴ (art. 1⁵, Legge n. 107).

Il detto organico è più ampio di quello "**di diritto**" [organico previsionale] e/o "**di fatto**" [organico variato, a seguito di varianti successive alle iscrizioni degli allievi].

FASI "ZERO" - "A"

L'immissione straordinaria "**ZERO**" ed "**A**" - che ha riguardato i docenti immessi in ruolo a prescindere dallo straordinario piano di assunzione - è disciplinata dall'art. 1⁹⁶ e 98 (lett. a)), secondo cui i soggetti collocati nella GM e nella GAE **sono stati assunti, su base provinciale e sul concorso regionale** (compreso quello del 2012), **nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto** (cfr. art. 1⁹⁵, primo periodo), secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399, D. Lgs. n. 297/94 (50% GM; 50% GAE; procedura identica a quella valsa fino alle assunzioni 14/15); diversa è stata, invece, la procedura di reclutamento per le Fasi **B** e **C**, disciplinata dall'art.1¹⁰⁰ (**scorrimonto nazionale**).

Non occorre presentare domanda per la **Fase Zero**, ma la sua proposizione avrebbe dato diritto a partecipare alle Fasi successive di immissione straordinaria, equivalendo, il rifiuto, alla cancellazione dalla Graduatoria, qualunque essa fosse; terminata la Fase **Zero**, tutte le Graduatorie dei concorsi ante-2012, sono state - appunto - azzerate.

Con la **Fase A** si è avviato il vero e proprio piano straordinario di assunzione (con il medesimo meccanismo, ex art. 399, D. Lgs. n. 297/94), attingendo dalle GAE e dalle GM (solo 2012); ovviamente per la **Fase A**, l'immissione ha riguardato i posti vacanti, disponibili e **residuati** alla Fase precedente.

Anche per questa Fase non andava presentata domanda, il cui rifiuto alla proposta di nomina dall'USR, equivaleva ad estromissione per sempre delle Graduatorie; l'eventuale domanda presentata, avrebbe consentito di partecipare alle successive Fasi "**B**" e "**C**".

FASI "B" - "C"

Disciplinate dall'art. 1⁹⁶⁻⁹⁷ e 98 (lett. b) e c)), gli inseriti nelle GM e nelle GAE sono stati immessi in ruolo su domanda (proposta a pena di inammissibilità) dal 1/09/2015, **secondo la procedura di scorrimonto nazionale** e nel limite dei posti vacanti e disponibili **in organico di diritto**, residuati alle due Fasi precedenti.

Gli aspiranti docenti nella **Fase "B"** venivano nominati nella prima provincia nella quale vi era disponibilità per l'insegnamento, scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda; l'eventuale rinuncia avrebbe comportato la cancellazione definitiva da ogni Graduatoria con esclusione dalla fase successiva.

La Fase “B” ha concorso, dunque, per i posti che non sono stati assegnati nella fase “Zero” ed “A” per mancanza di aspiranti in GAE e GM, con priorità di immissione dei docenti del concorso (GM 2012).

Stessa disciplina è stata prevista per l’immissione **Fase “C”**, ovviamente in ordine residuale rispetto alla Fase precedente.

B) PIANO STRAORDINARIO DI MOBILITA’

Premessa

La Mobilità, distinta in quattro Fasi (dalla **A** alla **D**), venne disciplinata dall’art. 1¹⁰⁸, L. n. 107, dall’art.6 del CCNI 8/4/2016, dall’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Mentre l’OM ed il CCNI disciplinano una Mobilità anche su scuola e su base provinciale, oltre che interprovinciale/nazionale, il *comma 108* prevede solo quella nazionale/interprovinciale, per gli assunti entro l’a.s. 14/15 e per le immissioni in ruolo delle Fasi “B” e “C”, omettendo di regolamentare le Fasi “Zero” ed “A”, conseguendone censura di incostituzionalità dinanzi al TAR Campania.

Confrontando i *commi 108* e 98, del cit. art. 1, emerge che le assunzioni straordinarie avvennero secondo la capienza dell’organico di diritto (art.1⁹⁸), mentre la Mobilità impiegò i posti dell’organico dell’autonomia (platea di posti più ampia), tenendo conto anche dei posti di potenziamento.

Ante-Mobilità e Mobilità

Violazione del previo esperimento rispetto al reclutamento

La Mobilità avvenne su base nazionale, secondo l’“organico dell’autonomia” (cfr. art. 8¹ CCNI 8/4/16), con precedenza assoluta dei docenti assunti fino all’a.s. 14/15, abbattendogli, per l’occasione, anche il vincolo alla permanenza triennale per la mobilità interprovinciale, potendola chiedere, dunque, già per l’a.s. 15/16 (art. 1¹⁰⁸ ultima parte, modif. L. n. 89/2016), con ricaduta sulla geografia dei posti vuoti e disponibili; per loro venne resa possibile, altresì, la successiva partecipazione a quella endo-provinciale (comunale e intercomunale - **Fase A₁**) ed inter-provinciale, di nuova disposizione (**Fase B₁**): gli assunti entro 14/15 hanno potuto beneficiare di un’immissione in ruolo, con la definizione della sede/scuola dopo il solo anno di prova.

Invero, assunti a settembre 2014, dopo solo un anno di insegnamento, tenendo conto dei posti dell’organico dell’autonomia disponibili e autorizzati, hanno ottenuto una sede interprovinciale (provvisoria) per l’a.s. 15/16, in quella fase ante-mobilità (avutasi in concomitanza con l’attuazione del piano straordinario di assunzione); partecipando alla Fase A₁, hanno consolidato la sede/scuola.

Contrariamente a quanto dispone la legge 107 (a.s. 16/17) la nuova “piattaforma di organico” venne impiegata un anno prima (a.s. 15/16) e, solo, per una specifica categoria di docenti.

Pertanto, con il *comma 108* si è attuata una preventiva mobilità (art. 30, D. Lgs. n. 165/01), prima ancora dello straordinario piano di movimentazione (a.s. 16/17), concedendo alla citata categoria di docenti, di accedere anche alla successiva Mobilità, che andava destinata ai solo neo-assunti con il piano assunzionale straordinario, perché realmente legittimati a ricoprire i posti ancora vuoti dopo la prima movimentazione (15/16).

Atteso che la maxi assunzione è stata preceduta da una prima mobilità (sulla scorta dello stesso organico dell’autonomia da coprire nell’a.s. 16/17), non può che ritenersi violato il principio di cui all’art. 30 cit. (avendo prima assunto e poi mobilitato).

Regolamentazione ed esecuzione della Mobilità

I docenti GAE, immessi in ruolo con Fasi B e C, secondo la norma, avrebbero partecipato alla movimentazione solo successivamente al completamento della Mobilità (*comma 108 prima parte*); con la successiva stipula del CCNI questi ultimi subirono un ulteriore “spostamento” in avanti del loro “turno di mobilitazione”, perché posposti alla Fase “B” (comprendente i soliti docenti [14/15] e quelli della GM 2012), beneficiari, inoltre, di un’illegittima “riserva”, disciplinata dal CCNI.

C.C.N.I. dell’8 aprile 2016

La materia della Mobilità è stata delegata in gran parte alla CCNI: “i docenti immessi in ruolo nella Fase B e C partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da GM partecipano alla Fase B dei movimenti ex art. 6 con preventivo accantonamento dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da GAE partecipano alla Fase C per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d’ufficio considerando per gli assunti da GM tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti GAE tutti gli ambiti nazionali. L’assegnazione d’ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di vicinorietà degli ambiti e province previste dall’O.M.” (art. 2³).

Oltre all’obbligatorietà della domanda di Mobilità, salta agli occhi “l’accantonamento dei posti” per le **GM** che risulta disciplinata in sede contrattuale, ma non disposta normativamente nell’Ordinanza Ministeriale, ponendo una seria riflessione sulla validità costituzionale del privilegio accordato, che a breve si dirà.

L’art.8⁹ dispone, in aggiunta, che per le Fasi di Mobilità sono disponibili i posti utilizzati per l’assegnazione provvisoria dei docenti GAE, mentre sono accantonati (ndr. riservati) i posti dei docenti GM, subendo, così, i docenti GAE una riduzione dei posti occupabili, attraverso un accaparramento preventivo di altri colleghi, secondo regole di ingiustificato vantaggio, rispetto a situazioni di parenza identiche.

Ulteriori vantaggi in sede di attuazione della Mobilità

Una curiosa previsione normativa del contratto collettivo integrativo (art. 9¹), riguardante la scuola dell’infanzia e la primaria, dispone l’assegnazione della sede definitiva, anche d’ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia e in attesa di sede; ciò, prima ancora di eseguire la fase B della mobilità, ossia dopo aver mobilitato i docenti a.s. 14/15 e quelli assunti in Fase Zero ed A.

Parrebbe rappresentare una fase intermedia tra quella A e B, che riempirebbe tutti i posti degli ambiti e province già occupati dai docenti, prima ancora di passare alla Fase B e, soprattutto, alla C.

Atteso che la Fase B₂ (relativa ai docenti GM) finalizza la mobilità all’assegnazione definitiva (a differenza della GAE, perché triennale), vuol dire che costoro, prima ancora di essere possibilmente mobilitati in un diverso ambito della stessa provincia assegnata nell’a.s. 15/16, hanno potuto godere, addirittura, di un’assegnazione d’ufficio definitiva nella provincia operanti, presso la stessa sede occupata.

Discriminazioni

Con l’avvio della (successiva) Mobilità straordinaria (16/17), i docenti favoriti (14/15), hanno potuto concorrere (Fase “A₁”) - senza competere con altre categorie di docenti - anche sui posti vacanti e disponibili assegnati in via provvisoria ai docenti delle GAE ed immessi in ruolo con le **Fasi B e C**.

Attenzione !!! si parla solo delle GAE, ma non delle GM, i cui posti, occupati provvisoriamente (15/16), non sono stati “offerti” sul mercato per la mobilitazione straordinaria (cfr. Fase A e B del CCNI), potendo, invece, “utilizzare” (Fase B₂) i posti disponibili e residuati alla Fase A₁₋₂, compreso quelli occupati provvisoriamente (15/16) dalle GAE.

Altra inflizione “punitiva” per le GAE è data dal CCNI che ha previsto per gli assunti a.s. 14/15, per le **Fasi Zero ed A** e quelli GM 15/16, una mobilità all’interno della stessa provincia; SOLO per i docenti GAE a.s. 15/16 è stata prevista la **SOLA** mobilità fuori provincia (cfr. Fasi A e B con Fase C, art. 6, CCNI 2016), senza poter aspirare, tra l’altro, ad una sede definitiva.

Così l’attribuzione della sede definitiva alla docenza GM, in Fase B₂ dopo un solo anno dall’immissione in ruolo, fa da contraltare alla Mobilità GAE, Fase C, rispetto alla quale l’art. 1¹⁰⁸ dispone un incarico triennale in ambito nazionale, coincidente con il periodo del PTOF, con l’ovvia considerazione che se fosse stata attribuita la giusta sede alla Ricorrente, sarebbe stata costretta, in ogni caso, a rifare le valigie dopo solo tre anni (ndr, mobilità precaria, successiva alla già subita precaria assunzionale).

Le discriminazioni tra le due graduatorie (GM e GAE) hanno riguardato non solo la Mobilità, ma anche l’immissione in ruolo per l’a.s. 15/16: le Fasi assunzionali B e C vennero realizzate attraverso l’attingimento da entrambe le Graduatorie con lo scorrimento nazionale (art. 1¹⁰⁰), ma con priorità della GM (senza distinzione tra vincitori ed idonei) rispetto alla GAE, nonostante il possesso di un punteggio superiore posseduto dai docenti delle GAE rispetto ai colleghi della GM.

Si rammenta a tal proposito che il concorso 2012 doveva servire all’immissione in ruolo solo dei vincitori, e non anche degli idonei, divenuti nel 2014 titolari della graduatoria per l’assunzione (a seguito di un provvedimento normativo successivo ad hoc), superando di gran lunga gli stessi docenti delle GAE, destinati da sempre alle immissioni in ruolo.

Tant’è che Questa docente, all’età di 43 anni, avendo ottenuto servizio scolastico sempre in Campania, confidava nell’assegnazione definitiva a Napoli/Caserta, non ravvisando l’utilità di partecipare al concorso del 2012, non solo per averne vinto uno precedente ma, soprattutto, perché non si intravedevano benefici ulteriori rispetto a quelli già conseguiti e non si immaginava che il bando 2012 tenesse nascosto l’eccezionale (e postumo) diritto di immissione in ruolo anche degli “idonei”.

Sbilenco è stata anche l'attribuzione (con esclusione della GAE) della titolarità su scuola per le Fasi **A₁₋₂** e **B₁** (assunti con le "vecchie regole"), beneficiando costoro della possibilità di avere fissa **la scuola**, dopo solo l'anno di prova, senza mai spostarsi *logicamente* dalla sede di assegnazione provvisoria (e magari senza aver mai insegnato prima del 15/16).

Non può che ravvisarvi una clamorosa ed evidente discriminazione e disparità di trattamento tra categorie di docenti **identici** (soprattutto tra i docenti GM e GAE, delle Fasi B e C di immissione), sotto il profilo della modalità e tempistica di assunzione; non può che ritenersi fortemente discriminante l'impalcatura normativa descritta, compreso quanto previsto con la contrattazione collettiva, tanto da esporre, tra l'altro, solo i docenti GAE alla chiamata diretta del Dirigente Scolastico, perché possibili titolari del solo Ambito e per un lungo periodo triennale.

C) DECRETO LEGISLATIVO

N. 297/1994

La norma di cui **all'art. 462^{u.c.}**, dispone che le modifiche ed **integrazioni alle ordinanze** del Ministro relative alla **mobilità** del personale della scuola ha luogo in sede contrattuale.

Ciò vuol dire che l'O.M. avrebbe dovuto indicare cosa **aggiungere** in sede contrattuale rispetto a quanto **già** previsto dall'Ordinanza.

Nel caso di specie, invece, l'O.M. (che nella premessa richiama il CCNI mobilità a.s. 16/17), all'art. 1 precisa che le norme contenute in essa determinano le **"modalità"** di applicazione delle disposizioni formulate dal CCNI, concernente la mobilità: **i ruoli sono stati, dunque, invertiti**.

La conseguenza di diritto è la disapplicazione delle norme contrattuali che non siano di promanazione normativa, o che siano stipulate in dispregio alla riserva di legge (art. 40^{3-quinquies}, D. Lgs. n. 165/2001).

In particolare

Gli artt. **8^o** e **9¹** del CCNI introducono un criterio non riportato dall'O.M. (e dunque vanno disapplicati), la cui attuazione ha compromesso il pari trattamento del criterio della *vicinorietà*, che seppur l'art. 9¹⁶ dell'O.M. lo richiama, non indica per le GM alcuna **"riserva"** dei posti nella provincia, né tanto lo favorisce con l'intervento d'ufficio.

Proprio la *vicinorietà*, quale principio applicato dal CCNI in diversa misura tra le GM e le GAE, trova piena attuazione per i primi, e scarsa applicazione pratica per i secondi, atteso che il punteggio della Ricorrente è maggiore di quello di tanti altri docenti, molti dei quali della GM (ovvero docenti con precedenza inapplicabili), destinati, questi ultimi, nella provincia/ambito/sede indicati nella loro domanda di mobilità.

Il CCNI restringe le possibilità di assegnazione secondo il principio della *vicinorietà* per le GAE, soprattutto per l'Infanzia e la Primaria, mentre l'O.M., con l'art. 8⁴, non dispone "riserve", ma dà facoltà di partecipare alla movimentazione secondo le **"modalità"** contenute nel CCNI (che non attengono alla regolamentazione [discriminante] della mobilità).

Violazione fonti del diritto

La fonte contrattuale può **aggiungersi** a quella legislativa, senza poterla sostituire o derogare se non in senso migliorativo per il personale; nel caso di specie, invece, a dettare la disciplina della mobilità scolastica 16/17 è il CCNI e non l'O.M. n. 241.

L'O.M. avrebbe dovuto indicare i principi con riserve in bianco, da riempire con la contrattazione, entro i limiti fissati dall'Ordinanza stessa; invece, viene stipulato prima il CCNI e, subito dopo, con Ordinanza Ministeriale, si determinano le "modalità" di applicazione delle disposizioni del CCNI, lasciando uno spazio di regolamentazione discrezionale alle parti Sociali, senza ricevere indicazioni di principio da norme "superiori", con evidenti discriminazioni.

TRASFERIMENTO

Obbligatorio

Oltre alle illegittimità testé riferite, la Mobilità 16/17 ha implicato violazioni di legge riguardo anche l'operatività del trasferimento.

L'art. 460 D. Lgs. n. 297/94, prevede un trasferimento su domanda o d'ufficio, precisando che la norma di cui all'art. 467, rubricata **"trasferimento d'ufficio"** disciplina (ndr, **"soltanto"**) casi ben specifici, dunque a numero chiuso (*soppressione del posto di lavoro o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede*).

Atteso che nel caso di specie (mobilità Fase C), la **domanda era obbligatoria** (e non facoltativa), derivava, in caso di mancata proposizione, la **sanzione** del trasferimento d'ufficio (**con un punteggio pari a zero**), assumendo le sembianze di un *trasferimento disciplinare*.

Per cui, nel caso di specie, il trasferimento/mobilità non può ritenersi attivato su **domanda spontanea**, attesa anche l'assegnazione di Ambito del tutto arbitraria dell'Ufficio, attuata secondo un meccanismo lesivo **dello scorrimento della graduatoria**.

Nei casi di *trasferimento d'ufficio*, inoltre, si tiene sempre conto delle esigenze delle famiglie e dell'anzianità di servizio di ruolo (art. 467²), condizioni assolutamente trascurate sia dalla legge 107, che dall'OM e dalla CCNI.

Facoltativo

Pur volendo considerare volontaria (con tanta fantasia) la domanda di trasferimento Fase C, l'art. 463¹ dispone che i **"trasferimenti a domanda"** sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze familiari (**fortemente compromesse e lese con lo straordinario piano di Mobilità**), nonché dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella ministeriale.

Il *secondo comma*, aggiunge che nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale docente che **sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno tre anni, rappresentando una condizione di preferenza per la mobilità/trasferimento**.

Da qui delle ovvie censure, rammentando che gli assunti entro l'a.s. 14/15, in deroga alla triennialità, hanno avuto una corsia *macro-preferenziale* rispetto a tutti i docenti del trasferimento inter-provinciale, oltre che su scuola, in Ambito/provinciale.

Dunque nonostante il triennio annullato e la non verifica di detta condizione temporale, i docenti assunti nell'a.s. 14/15 hanno goduto dello straordinario beneficio di cui all'art. 463², virtualmente attribuito.

Il *terzo comma* dispone, infine, l'attribuzione di un punteggio dovuto al superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per **l'accesso al ruolo o ai ruoli di pari livello o di livello superiore**; ma la norma non prevede un punteggio particolare per le GM in sede di mobilità/trasferimento, che invece, è stata attribuito dalla legge 107, conferendovi scandalosi privilegi, rispetto alle GAE, nonostante il maggior punteggio conseguito e posseduto da questi ultimi, rispetto ai primi.

D) DIRITTO DI PRECEDENZA

L'obbligatorietà della domanda di trasferimento coinvolge anche l'argomento del *diritto di precedenza*.

Il piano straordinario di mobilità, ex art. 1¹⁰⁸, ha visto l'applicazione delle c.d. precedenza, **ex art. 13** CCNI dell'8/4/2016.

Il **primo comma** dispone che **"le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categorie e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica"**.

"1) Disabilità e gravi motivi di salute; 2) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità; 3) personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; 4) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; 5) assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; 6) personale coniuge di militare o di categoria equiparata; 7) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; 8) personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 7.08.1998."

Il **terzo comma**, primo periodo, dispone: **"le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute SOLO nelle operazioni di mobilità volontaria"**.

L'O.M., all'art. 8¹, dispone che **"i docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzione straordinario (Zero ed A) [...] possono chiedere il trasferimento [...]";** detti docenti sono contemplati nella **Fase A e B₁** della mobilità, ex art. 6, CCNI 2016, il quale articolo, facoltizza la mobilità anche alla **Fase D; rimane, invece, obbligatoria la mobilità di cui alla Fase B₂, nonché la Fase C**.



L'art. 1¹⁰⁸ dispone che gli assunti entro il 14/15 partecipano alla mobilità su domanda; i docenti GAE (Fasi A e B di immissione) mobilitati "successivamente", partecipano a prescindere dalla domanda (perché la norma non riporta la locuzione "a domanda").

Dall'O.M., art. 8, si rinviengono, più dettagliatamente, le categorie di docenti facoltizzati a presentare domanda di mobilità, riguardanti quelle di immissione fino al 14/15, Fasi Zero ed A, rimanendo estranei a detta opzione le altre categorie immesse in ruolo, ossia quelle della Fase B₂ e C (GAE e GM).

La **norma prevede la facoltà** di movimentazione solo per alcuni docenti, dovendola ritenere obbligatoria per le categorie residue.

Pertanto, i docenti GAE, Fase C, sono espressamente onerati alla domanda, mentre quelli delle GM (B₂), non richiamati dall'O.M., non possono che essere stati obbligati alla movimentazione.

Dunque, non può certamente qualificarsi *Mobilità volontaria* quella "imposta" alla docente/Ricorrente, implicando (l'omessa presentazione) un trasferimento d'ufficio in condizioni peggiorative di quelle possedute, in termini di graduatoria/punteggio, a differenza dei docenti delle Fasi A₁ e B₁ (cfr. O.M. art. 8¹).

Al di là della *costrizione*, si è appurato successivamente, a seguito di formulata istanza di mobilità **con preferenze**, l'assegnazione avvenuta (in ogni caso) d'ufficio, senza un criterio trasparente.

A completamento e a suffragio, si richiama l'art. 21, L. 104/92, ipotesi più che ricorrente tra le precedenti "sfruttate" per la Mobilità Legge n.107, in linea con la previsione del CCNI 2016, concedendo il diritto alla precedenza in sede di *trasferimento a domanda* (ndr, volontaria).

E) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ

Solo in via del tutto gradata, e solo se si dovesse ritenere legittima l'O.M. n. 241/16 (attuativa del CCNI), sotto il profilo della parità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalla GM 2012, si solleva incidente di incostituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione dell'art. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; dell'art. 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro, rendono effettivo l'esercizio; dell'art. 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente disatteso nel caso di specie, ove si consideri che la Ricorrente, 43enne, sradicata dal suo territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori casa, con l'aggravante di essere nucleo monoreddito); dell'art. 37, per l'impedimento a consentire la funzione familiare della donna; dell'art. 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento ed imparzialità.

F) CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

In generale

Ai fini della concessione dei provvedimenti d'urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il "*fumus boni iuris*" ed il "*periculum in mora*".

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base al quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

Fumus boni iuris

Per effetto dell'illegittima Ordinanza Ministeriale n. 241, la Ricorrente ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale Campania (0018), con un punteggio ai fini della mobilità di punti 63+6 (fermo restando il giusto punteggio 66+6), superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 15/16 provenienti dalla GM del concorso 2012 e dalla stessa GAE, Fase C della mobilità, molti dei quali destinati in Campania a seguito del tentativo di conciliazione (ovvero in possesso di precedenza inammissibili):-----

- 1) OPEROSO NICOLINA, Fase C, Campania, Ambito 0011, punti 2, Primaria Sostegno (indicato come 14° preferenza dalla Ricorrente);-----
- 2) MONTELLA ANTONELLA, Fase C, Campania, Ambito 0018, punti 24, Primaria Sostegno (indicato come 1° preferenza dalla Ricorrente);-----
- 3) AVALLONE ANTONIETTA, Fase C, Campania, Ambito 0014, punti 24, Primaria Sostegno;--
- 4) PISAPIA ANTONELLA, Fase C, Campania, Ambito 0007, punti 26, Primaria Sostegno (indicato come 11° preferenza dalla Ricorrente);-----
- 5) MAISTO TERESA, Fase C, Campania, Ambito 0014, punti 26, Primaria Sostegno;-----
- 6) DE CARLUCCIO LUANA, Fase B₂, Campania, Ambito 0026, punti 34, Primaria Sostegno (indicato come 26° preferenza dalla Ricorrente);-----
- 7) CHIARIELLO ROSA, Fase B₂, Campania, Ambito 0014, punti 35, Primaria Sostegno;-----
- 8) DI CAMILLO ANNUNZIATA, Fase B₂, Campania, Ambito 0026, punti 58, Primaria Sostegno;-----
- 9) NUZZI MARIA, Fase C, Campania, Ambito 0011, punti 59, Primaria Sostegno;-----
- 10) D'ANGELI MARIA ISABELLA, Fase B₂, Campania, Ambito 0013, punti 60, Primaria Sostegno (indicato come 5° preferenza dalla Ricorrente);----
- 11) ADAMO ANNALISA, Fase C, Campania, Ambito 0014, punti 61, Primaria Sostegno;-----
- 12) ALBERTINI ALESSANDRA, Fase C, Campania, Ambito 0014, punti 61, Primaria Sostegno.-----

La Ricorrente è stata palesemente pregiudicata a vantaggio di altri docenti, pur avendo lei un punteggio superiore.

Fatto ancor più grave !

Dopo la Mobilità e l'assegnazione illegittima, sono stati individuati presso gli stessi Ambiti indicati dalla Ricorrente, per la scuola primaria, per l'a.s. 16/17, un corposo numero di posti vuoti e disponibili, in provincia di Napoli e Caserta sostegno/primaria, giusto provvedimento dirigenziale, a firma del dott. Romano dell'08/09/2016 con rettifica del 27/09/2016 pubblicati sul sito dell'U.S.P. di Caserta e altro provvedimento dirigenziale a firma della dott.ssa Maria Teresa De Lisa Prot.n. 4005 del 15/09/2016 pubblicato sul sito dell'U.S.P. di Napoli.

In particolare, durante la Mobilità in provincia di Caserta e di Napoli, vi era un numero ridottissimo di posti vuoti e disponibili su Sostegno, per poi "scoprire", in sede di assegnazione provvisoria, dopo l'esaurimento della procedura di Mobilità, oltre 2.000 (duemila) posti su Sostegno in provincia di Napoli e Caserta.

Fondatezza del ricorso

Evidente discriminazione e disparità di trattamento dei docenti; esistenza di una maggiore anzianità di quelli appartenenti alle GAE rispetto alla GM (sia per età anagrafica, sia per esperienza professionale e sia, infine, per un maggior bagaglio di conoscenze, per una più vasta attività di approfondimento didattico praticato negli anni di servizio svolto in pre-ruolo); discriminazione anche tra gli stessi docenti delle GAE, che in "Mobilità" (e in sede di conciliazione) hanno visto un oscuramento della graduatoria, applicando criteri non pubblicizzati; assegnazione alla provincia di Caserta/Napoli, senza rispettare il giusto criterio dello scorrimento, contrariamente alle legittime aspettative della docente Tamburrino, che confidava nel punteggio posseduto.

Dunque, oltre alla prima Fase della movimentazione/mobilità, anche in quella successiva delle conciliazioni, si è assistito ad una assegnazione discriminante (anche da parte dei docenti della stessa Fase di Mobilità C, ma con punteggi inferiori alla Prof. Tamburrino), con palese lesione del diritto soggettivo della Ricorrente.

Periculum in mora

Il *periculum* va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzarne integralmente il contenuto; sia nei casi in cui la lesione dello stesso sia grave, imminente ed irreversibile, nell'attesa della sentenza definitiva nel merito.

Nel caso di specie, l'insegnante ha svolto il proprio ruolo sempre in Campania, anche dopo l'immissione in ruolo, con radicalizzazione in detto territorio, non solo familiare, ma anche lavorativa, tanto che aveva chiesto ed ottenuto per motivi di lavoro il differimento di servizio prima ancora di assumere



servizio a Modena, confidando nell'assegnazione definitiva a Napoli/Caserta; la mobilitazione in Lombardia all'età di 43 anni, con assegnazione del luogo di lavoro ad oltre 900 chilometri, provocò uno sconcerto, soprattutto l'impossibile praticabilità, se non con grave ripercussioni familiari.

Tant'è che, preso servizio a Mantova lasciò i tre figli (tutti studenti e residenti con la madre in provincia di Caserta), due dei quali minori (16 e 12 anni), atteso l'affidamento degli stessi del Tribunale a seguito di divorzio dal marito (cfr. stato di famiglia) con l'aggravante di avere con sé due genitori anziani, affetti da gravi patologie, invasi entrambi dalla paura di non essere in grado di accudire se stessi ed i nipoti lasciati a loro.

L'enorme lontananza genera una polverizzazione dell'unico reddito posseduto dalla Ricorrente, su cui incidono i costi indispensabili, come ad esempio il fitto.

La docente presenta, inoltre, una condizione di salute non del tutto ottimale, affetta da artrosi, cervicalgia acuta, ernia discale, riduzione marcata della normale attività prensile, con ricadute sulla piena idoneità lavorativa, che verrebbe ulteriormente compromessa con lunghi percorsi da praticare per raggiungere la famiglia, per indispensabili esigenze di ricongiunzione con i propri figli minori.

Le difficoltà descritte rendono, dunque, impraticabile la permanenza di almeno tre anni presso la sede distante centinaia di chilometri.

Irreparabilità

L'irreparabilità/irreversibilità del danno attiene a posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (spesso anche di rilievo e protezione costituzionale); pertanto l'intervento urgente del Giudice è motivato anche da un danno che non può essere più tutelato in modo pieno ed effettivo.

Nel caso di specie l'irreparabilità/irreversibilità sta nel tipo di lesione di diritto costituzionale, consistito in un "differente trattamento" in sede di mobilità, e se il "*pari trattamento*" non viene garantito subito, la rimozione degli effetti, con sentenza successiva (**a ridosso del termine triennale, dopo il quale la docente riproporrà domanda di mobilità**) sarà inutile, in quanto il loro carattere deleterio si sarà ormai consumato e non sarà più ripristinabile; cio comporterà uno scarto intollerabile, tra il danno subito e quello ristorato: il mancato ripristino entro un ragionevole tempo, costituisce un grave danno.

Pertanto l'urgenza corre su due condizioni: ripristinare un equilibrio nella concorsualità (scorrimento graduatoria) tra i docenti mobilitati; ottenere l'assegnazione in un Ambito "preferito", ancor prima di conseguirla all'esito del giudizio, i cui effetti potrebbero essere inefficaci, atteso la permanenza solo triennale presso l'errato Ambito/sede/scuola.

Dunque la durata del giudizio, sovrapponibile alla permanenza triennale (o poco meno di essa), implica l'inutile ottenimento di sentenza di assegnazione, in quanto un medesimo risultato verrebbe conseguito con la mera domanda di trasferimento.

Inoltre, la Ricorrente, subendo l'illegittima assegnazione nell'Ambito lombardo, e per tutta la durata di un giudizio, subirebbe perdita di *chance* (nel senso di ridurre la possibilità di occupare posti, nel tempo riempiti, prima ancora della pubblicazione della sentenza), atteso che i vari Ambiti/sede/scuole, nel tempo, potrebbero essere occupati da docenti con (legittimo) diritto di precedenza, o perché soprannumerari, o perché fuori sede da oltre 8 anni.

Inoltre, l'anzianità di servizio verrebbe maturata ed acquisita in "territorio scolastico" diverso da quello in cui potrebbe essere ubicata per effetto della sentenza.

Conclusioni

Oggetto della controversia di merito attiene l'intervento del Giudice affinché rimuova gli effetti discriminatori e di difforme trattamento operati dalla procedura di mobilità (e, nel caso di specie, anche dalla movimentazione seguita alle conciliazioni), i cui effetti potrebbero essere limitati nel triennio (ex art. 1¹⁰⁸, legge n. 107/15); pertanto la lesione perdura per un limitato tempo, e se consentito di ulteriormente effondersi, inutile sarà il giudizio, laddove terminerà in un tempo i cui effetti del danno (ubicazione lavorativa su piano discriminatorio), non saranno più reintegrabili in misura piena ed effettiva.

Tanto ritenuto e premesso, l'Istante, come ut supra rapp.ta, difesa e dom.ta, rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice, in via cautelare e di urgenza, ex art. 700 c.p.c., accogliere le seguenti domande:

- A) In ordine al *fumus boni iuris*, ritenere e dichiarare nel merito - previa disapplicazione del CCNI dell'8/4/16 e dell'O.M. n. 241/2016, in quanto illegittimi ed in contrasto con l'art. 1¹⁰⁸ legge n. 107/15, giusta modifica, ex art. 1/bis, legge n. 89/15 - il diritto della docente Tamburrino all'assegnazione, in via principale, della sede definitiva nell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, ovvero in via subordinata in quello di Caserta;
- B) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c., sospendere l'assegnazione operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ambito 0019, assegnando con contratto full time presso la sede indicata nella prima preferenza, ovvero con assegnazione provvisoria in Ambiti provinciali della Campania, in primis Caserta, con le stesse caratteristiche contrattuali e, comunque, adottando tutti i provvedimenti idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- C) in via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche già esposto, sollevare incidente costituzionale dell'art. 1¹⁰⁸, della legge n. 107/2015 e, nelle more, in ogni caso sospendere l'assegnazione definitiva, applicando una delle soluzioni di cui ai punti A) e B) delle conclusioni;
- D) Ordinare al MIUR di comunicare gli indirizzi dei sig.ri indicati in epigrafe, tutti i docenti assunti nell'anno scolastico 15/16 provenienti dalla GM del concorso 2012, ovvero di tutti quelli espressi in epigrafe, perché indicati nel bollettino delle operazioni di mobilità in modo incompleto;
- E) In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, tanto più si ritenessero controinteressati tutti i docenti provenienti dalla GM 2012, indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico regionale della Campania;
- F) Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, sia cautelare che di merito, che fin d'ora si chiede di fissarsi, per ivi sentirsi accogliere, in detta sede, la domanda: assegnare in via definitiva presso la Provincia/Ambito di Napoli (in via subordinata, Caserta) indicata in domanda, con le stesse caratteristiche contrattuali applicate in sede di mobilità, e, comunque, adottando tutti i provvedimenti idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare, in applicazione nel principio di vicinorietà.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavoro, il contributo unificato dovuto è pari ad 259,00, ma considerato il limite di reddito non superiore alla soglia di legge, la docente ne è esentata dal pagamento.

(*Antonietta Tamburrino*)

(*Avv. Massimo Taffuri*)

Si producono i seguenti documenti:

1. Curriculum vitae;
2. Contratto a tempo indeterminato 2015/2016;
3. Contratto a tempo determinato;
4. Copia della domanda di mobilità 2016/2017;
5. Copia perfezionamento della proposta di assunzione ai sensi della Legge 107/2015;
6. Notifica assegnazione incarico Ambito del 29.07.2016;
7. Richiesta di tentativo di conciliazione con prova della notifica;
8. Autodichiarazione dei corsi;
9. Attestati dei titoli e corsi frequentati;
10. Copia del bollettino post mobilità - disponibilità residue Scuola Primaria Caserta;
11. Copia del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla Ricorrente;
12. Copia spese sostenute dalla docente per lavorare nella nuova sede;
13. Copia dichiarazione di residenza genitori;
14. Copia certificati medici attestanti lo stato di salute precario della Ricorrente;
15. Copia certificato medico Inps Sig. Tamburrino Giovanni (padre);
16. Copia dell'O.M. n. 241/2016;
17. Copia del CCNI dell'8/4/2016;
18. Copia del ricorso al TAR di Roma della docente Tamburrino Antonietta;



19. Stato di famiglia;
20. Impugnativa di trasferimento del 21 settembre 2016;
21. Elenco Ambiti territoriali;
22. Bollettino ufficiale post conciliazioni;
23. Bollettino ufficiale movimenti interprovinciali Scuola Primaria.

(Avv. Massimo Taffuri) ”

Tutto ciò premesso il sottoscritto Avv. Taffuri Massimo ai sensi dell'art. 303 c.p.c.

RIASSUME

Il suindicato procedimento e, a tal fine, il G.L. del Tribunale di Mantova,

VOGLIA

fissare la data di udienza per la prosecuzione del processo, concedendo all'uopo il termine per la notifica del presente ricorso, con gli allegati, e disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli, G.L. Dr.ssa Simona D'Auria.

Voglia, infine, il G.L. in considerazione del rilevante numero dei docenti indicati, tanto più si ritenessero controinteressati, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.(derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) quale modo meno oneroso, più tempestivo e di identica efficacia, mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico regionale della Campania/Ambito territoriale della provincia di Napoli e Caserta.

Si allegano : il provvedimento di incompetenza territoriale e stessa documentazione comunicata in sede di prima introduzione.

Vairano Scalo, 26 gennaio 2017.-

(Avv. Massimo Taffuri)

